



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n.

37/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO

Presidente relatore

Rocco LOTITO

Giudice

Maria Gabriella DODARO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9143** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.

17931 per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets

– ex Distretto di I° Livello di Muro Lucano - della Azienda Sanitaria Locale

di Potenza, promosso nei confronti di **Rocco MECCA**, (CF:

MCCRCD59B24A519O) nato ad Avigliano (PZ) il 24.02.1959 e domiciliato

ex art. 6 c.g.c. presso la PEC rocco.mecca@pz.omceo.it

- Udito nella pubblica udienza del 17 giugno 2025 il Pubblico Ministero

della persona del Vice Procuratore Generale Andrea Luberti che concludeva

come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento n.37/2025**, sottoscritta digitalmente in

data 11.2.2025, posta a base del giudizio di conto n. 9143 – il Magistrato

istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio

	avente ad oggetto il conto epigrafato (iscritto al n. 17931), relativo alla	
	gestione 2019 della cassa tickets – ex Distretto di I° Livello di Muro Lucano	
	- della Azienda Sanitaria Locale di Potenza, trasmesso con nota del 14.2.2020	
	dal convenuto Rocco MECCA in qualità di “responsabile” del Distretto.	
	Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare	
	questione della procedibilità dell’esame del conto, che risultava depositato	
	privo della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture	
	dell’Amministrazione di appartenenza del contabile stesso, prevista ex art.	
	618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il	
	Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell’agente	
	contabile, ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile	
	avviene per <i>tabulas</i> con il deposito del conto “munito dell’attestazione di	
	parifica”; ciò determinava l’impossibilità di promuoverne la regolarizzazione	
	da parte del giudice designato, come in passato previsto dall’art. 28 dal	
	regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d.	
	1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4,	
	allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale	
	conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma	
	2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente	
	subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento	
	alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di	
	accertare l’avvenuta parificazione preliminarmente all’esame di competenza.	
	2. Quindi, con <u>decreto presidenziale n.17/2025 del 12.2.2025</u> –	
	comunicati a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all’Ente, e da	
	quest’ultimo comunicati all’agente contabile a rocco.mecca@pz.omceo.it –	
	2	

	veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l'udienza del 17 giugno	
	2025, e con separati decreti veniva nominato il giudice relatore.	
	3. Quindi, in data 23.5 2025 veniva trasmessa una PEC di <u>chiarimenti</u> non	
	ammessa al fascicolo per violazione delle regole sul fascicolo informatico	
	dettate dal D.P. Corte dei conti n. 126/2022 e succ. modd.	
	4. Non risultano depositate le <u>conclusioni del Pubblico Ministero</u>	
	previste dall'art.148 comma 3 c.g.c..	
	5. Nell' <u>udienza del 17 giugno 2025</u> – sul consenso delle parti presenti –	
	veniva data per letta la relazione. Quindi l'agente contabile MECCA Rocco	
	precisava di non avere alcuna colpa dell'omessa parifica, in quanto	
	l'Amministrazione sanitaria aveva adottato il nuovo regolamento nel 2024,	
	dopo il suo collocamento in pensione avvenuto nel 2020. Il Pubblico	
	Ministero, invece, concordava con l'originaria proposta di improcedibilità del	
	conto del Magistrato Relatore.	
	Al termine della discussione, i giudizi passavano in decisione.	
	6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di <u>diritto</u> , quanto alla	
	questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in	
	linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non	
	in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei	
	casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	3	

	dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
	e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
	6.1. In particolare, la <i>parificazione del conto giudiziale</i> dell'agente contabile	
	addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la	
	regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture	
	detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto	
	4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la	
	contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi	
	imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di	
	conto, in quanto:	
	a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta	
	da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.	
	827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato	
	concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente	
	dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi	
	1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne	
	la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto	
	stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per	
	l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite	
	4	

	(Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).	
	Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg. Calabria, sentt. n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell’agente a quelle dell’Ente; così come l’approvazione del conto giudiziale da parte dell’organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.	
	A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessità ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell’art. 103 Cost. (Cfr. Corte Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l’amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti, qualora l’amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e n.	
	5	

	827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura	
	minore dalle leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011	
	etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle	
	aziende).	
	6.2. Tanto premesso in generale, nella <u>concreta fattispecie in esame</u>	
	risulta <i>ex actis</i> che il conto n. 17931 (originariamente depositato ed oggetto	
	del presente giudizio) è stato trasmesso con nota sottoscritta dal Dr. Rocco	
	MECCA, in qualità di responsabile p.t. del ex-Distretto di I° Livello di Muro	
	Lucano, ma è stato depositato a questa Corte privo della parificazione o di un	
	equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.	
	Tale illegittimità della procedura seguita non è in alcun modo esclusa	
	dalla considerazione che (che, come è notorio per questa Sezione alla luce	
	della documentazione acquisita in tutti i giudizi discussi in data odierna e nelle	
	relative sentenze):	
	a) fino al 2024 le previsioni legali predette sulla parificazione non avevano	
	avuto pratica attuazione nella ASP e quindi, in forza della deliberazione del	
	Direttore Generale n. 938 del 23.9.2010 i responsabili delle Strutture	
	periferiche dove si effettuava l'incasso agissero come agenti contabili (con	
	l'ausilio dei cassieri con qualità di sub-agenti), e trasmettessero in via	
	immediata a questa Corte i registri di cassa;	
	b) solo con deliberazione del Direttore Generale n. 239/2024 del 21.3.2024	
	(a decorrere dal rendiconto 2023) la ASP aveva adottato una compiuta	
	regolamentazione degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale,	
	provvedendo ad individuare, oltre agli agenti contabili, il responsabile della	
	parificazione (nella persona del dirigente della U.O.C. Economico-	
	6	

	finanziaria) ed il responsabile del procedimento.	
	Infatti, premesso che nella relazione del magistrato istruttore nessun addebito	
	è stato prospettato nei confronti del contabile a titolo di colpa, resta il dato di	
	fatto che il conto giudiziale in esame non è stato da lui trasmesso	
	all'amministrazione né da essa parificato, ma direttamente trasmesso a questa	
	Corte senza che gli organi di controllo interno dell'Ente lo avesse esaminato,	
	laddove tali attività sono presupposto processuale dei giudizi qui in esame, <i>ex</i>	
	art. 139 c.g.c.. In specie, il fatto che il regolamento del 2010 non prevedesse	
	la parificazione dei "conti" (registri di cassa) da parte dell'Ente ma una loro	
	trasmissione diretta alla Corte dei conti non poteva in alcun modo giustificare	
	la violazione delle disposizioni recate dal c.g.c. e dal r.d. 827/1924 sopra	
	richiamate (che costituiscono diretta attuazione dell'art.103 Cost.), ovvero	
	non poteva escludere l'obbligo di procedere alla obbligatoria parificazione dei	
	conti, perché tale regolamento non poteva derogare alla legge, in forza dei	
	principi ermeneutici di gerarchia tra le fonti (art.4 preleggi al cod.civ.) e di	
	successione delle leggi nel tempo (art.15 preleggi al cod.civ.) essendo la	
	normativa del c.g.c. sopravvenuta al regolamento medesimo.	
	Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della	
	parificazione, i giudizi instaurati con il deposito dei conti predetti devono	
	essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.	
	6.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà	
	e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non	
	esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare il conto in esame	
	all'amministrazione per la necessaria parificazione e l'obbligo	
	dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito <i>ex novo</i> (previa	
	7	

	regolare parificazione) del conto medesimo presso questa Sezione	
	giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad esso	
	dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.	
	Ovviamente, in caso di persistente inadempimento dell'agente contabile nella	
	presentazione alla ASP e/o della ASP nella parificazione dei conti in esame,	
	rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi	
	dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per	
	l'effetto comunicazione della presente decisione.	
	7. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione	
	impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96	
	c.p.c..	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9143 del	
	Registro di Segreteria:	
	- dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto epigrafato;	
	- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di	
	competenza;	
	- compensa le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 17 giugno 2025	
	Il Presidente estensore	
	(Dott. Luigi CIRILLO)	
	f.to digitalmente	
	8	

[illegible]